

**Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-11-2013, n. 25024**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -  
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -  
Dott. MANNA Felice - Consigliere -  
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -  
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. MANZI Luigi, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. BORGATO PAGOTTO Mariateresa e Nicola Di Pierro, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento, n. 55;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 11 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Luigi Manzi e Nicola Di Pierro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. - Pronunciando nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione al pagamento di prestazioni professionali, promosso dal Comune di San Donà di Piave nei confronti dell'arch. M.G. P., il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 11 novembre 2002, ha dichiarato la propria incompetenza, in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto, e, quindi, la nullità

del decreto ingiuntivo, condannando poi l'arch. M. - con ordinanza in data 8 agosto 2003, a correzione dell'errore materiale occorso - a restituire quanto indebitamente percepito.

2. - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l'11 maggio 2007, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo, e la relativa domanda di pagamento, con riferimento al compenso per la redazione del piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova; ha rigettato nel merito l'appello proposto dal M. e confermato la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo; ha condannato il M. alla restituzione al Comune delle somme riscosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con gli interessi legali dalla data del pagamento; ha regolato le spese di lite.

La Corte territoriale ha rilevato che l'unico contratto scritto è il disciplinare di incarico di consulenza urbanistica e di redazione di piani attuativi per la frazione di Chiesanuova, recante la data del 5 febbraio 1981, sicchè la clausola compromissoria invocata dall'ente appellato può assumere rilevanza soltanto in relazione al piano particolareggiato di quella frazione, ma non per le altre attività di cui è stato chiesto il pagamento del compenso. Il giudice d'appello ha poi osservato che, quanto al corrispettivo richiesto dal M. per le ulteriori progettazioni, l'assenza di un contratto scritto determina la nullità del rapporto di prestazione d'opera e fa escludere che il professionista possa avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa, atteso che il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 18 settembre 2007, il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15-20 novembre 2007, sulla base di un motivo.

Il Comune di San Dona di Piave ha resistito con controricorso.

#### **Motivi della decisione**

1. - Con l'unico motivo (violazione e falsa applicazione del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288, artt. 1418, 1419 e 1423 cod. civ.) il ricorrente - premesso di avere interesse "di dare corso ad un giudizio per indebito relativo a tutte le domande e, viceversa, di non dare corso al giudizio arbitrale, limitatamente alla redazione del piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova, per non vedersi poi in quella sede dichiarare nullo il contratto e, quindi, inapplicabile la clausola compromissoria (con tutto quello che ne conseguirebbe in ordine alla soccombenza e all'ulteriore protrarsi del giudizio)" - sostiene che la clausola compromissoria invocata dal Comune non poteva assumere rilevanza neppure in ordine al piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova per la mancata previsione della copertura dell'impegno di spesa, sicchè la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intero contratto, anche con riferimento all'incarico assistito da forma scritta, e dichiarare improponibili tutte le domande. Il motivo si conclude con il quesito "se sia nullo il contratto di conferimento di incarico professionale da parte di un Comune, quando il contratto, se pure redatto in forma scritta, tuttavia non contempra la relativa previsione di spesa e il suo finanziamento".

2. - Il motivo - che sottopone al giudice di legittimità una questione di diritto, quella della nullità del contratto di conferimento di incarico professionale per mancata previsione dell'impegno di spesa,

per farne derivare la inapplicabilità della clausola compromissoria in detto contratto contenuta - non può trovare ingresso in questa sede, per difetto di interesse a far valere la ragione di impugnativa prospettata.

Va premesso che, in relazione alla domanda di pagamento avanzata dal professionista con riferimento al compenso per il piano particolareggiato della frazione di Chiesanuova, la Corte d'appello ha riconosciuto, così come il primo giudice, piena operatività alla clausola compromissoria inserita nel disciplinare, sia pure inquadrando la rilevanza della clausola non in termini di declinatoria di competenza, ma di rinuncia convenzionale all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato.

Ciò stando, il ricorso - nel tendere ad una tutela diversa da quella perseguita con la domanda giudiziale che ha dato avvio alla causa, volta ad ottenere il riconoscimento del vantato credito - muove dall'assunto che la (invocata per la prima volta) nullità del contratto comporti, per trascinamento, la nullità della clausola compromissoria in esso contenuta, e quindi la non necessità di "dare corso al giudizio arbitrale".

Ma si tratta di un presupposto inesatto. Infatti, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale; ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass., Sez. 1, 12 marzo 1990, n. 2011; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2000, n. 8376; Cass., Sez. 1, 8 febbraio 2005, n. 2529; Cass., Sez. 1, 31 ottobre 2011, n. 22608).

3. - Il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013